

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

con istanza di sospensione cautelare del provvedimento

Per il sig. **Alessandro Degli Innocenti** (C.F. DGLLSN94T22A246T) nato ad Alzano Lombardo (BG) il 22.12.1994 e residente in Albino (BG) Via Girovagli n. 4, titolare della omonima ditta individuale (P.I. 04144320167) con sede in Albino (BG) Via Girovagli n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Federico Pernazza (Pec: pernazza.federico@legalmail.it, fax n. 06/8551817, C.F. PRNFRC66H20H501M) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Po n. 22 in Roma, giusta procura depositata unitamente al presente atto,

CONTRO

il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo** (di seguito "MIBACT"), in persona del *Ministro pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei confronti

di **ARCADE s.n.c. di Zucchetto Ennio & C.** (P.IVA 03828470272), con sede legale in Jesolo (VE), Via Verdi n. 22, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento

- previa sospensione cautelare, del decreto del Direttore Generale Spettacolo del MIBACT del 03 dicembre 2020, n. 2185 (**Doc. 1**), pubblicato nel sito istituzionale <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, con il quale è stato disposto il respingimento dell'istanza, presentata dal sig. Degli Innocenti ed identificata con il codice DOM-2020-29702-CESVAD-00001, tesa all'ottenimento in favore dell'istante del contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

1. Il ricorrente, sig. Alessandro Degli Innocenti, è titolare della omonima ditta individuale attiva nel settore degli spettacoli viaggianti.

2. In data 28.09.2020 il sig. Degli Innocenti presentava al MIBACT una domanda per l'attribuzione del contributo per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (D.M. 27 luglio 2017 n. 332, Art. 34), che veniva protocollata DOM-2020-29702-CESVAD-00001 (**Doc. 2**).

3. La predetta domanda era riferita all'acquisto da parte della ditta del sig. Degli Innocenti dell'attrazione denominata "Giostra Tagadà" ed era corredata da ampia e dettagliata documentazione.

4. In seguito perveniva al sig. Degli Innocenti da parte del MIBACT una comunicazione di preavviso di provvedimento negativo datata 12.10.2020 e relativa alla sua istanza di erogazione del contributo (**Doc. 3**). Nel testo della comunicazione il MIBACT fondava la propria posizione ritenendo che la *"domanda deve essere corredata di fatture di saldo quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo"*; pertanto per le domande di contributo presentate per l'anno 2020 il citato termine decorre a far data dal 1° ottobre 2019. Al riguardo, si osserva che le fatture di acquisto trasmesse a corredo della suddetta istanza di contributo risultano emesse in data antecedente a quella del 1° ottobre 2019."

Osservava inoltre l'Amministrazione che *"risulta emessa nei termini previsti solo la fattura n. 19/FE del 15/09/2020 di € 1.220,02, della ditta Carpenteria Cuoghi Alessio & C. Sas, concernente "montaggio piatto di Vs. fornitura Giostra Tagadà" e quindi non ammissibile al contributo di cui all'articolo 34 del D.M. in quanto relativa ad una mera prestazione di servizio e non all'avvenuto acquisto dell'attrazione oggetto della domanda di contribuzione di che trattasi"*. Circa la stessa fattura era poi contestato che l'attrazione risultava già installata e funzionante al momento del rilascio del codice identificativo, avvenuto in data 19.08.2020 (**Doc. 2.1** - Assegnazione codice identificativo, allegato alla domanda Doc. 2), e pertanto precedentemente rispetto alla data riportata sulla fattura di montaggio.

Infine il MIBACT ricordava che *"per l'ammissibilità della domanda al contributo il costo di acquisto dell'attività deve riguardare l'attrazione nella sua interezza così come classificata per tipologia nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 337/1968"*.

Il sig. Degli Innocenti era invitato a formulare le proprie osservazioni ex art. 10bis l. n. 241/1990.

5. Il sig. Degli Innocenti formulava le proprie osservazioni datate 20.10.2020, trasmettendole al MIBACT a mezzo PEC (**Doc. 4**), evidenziando l'erroneità della posizione assunta dall'Amministrazione e fornendo documentazione a supporto delle proprie deduzioni.

6. Con il decreto del 03.12.2020 qui impugnato (seguito da un avviso datato 04.12.2020, **Doc. 5**), il MIBACT, disattese le osservazioni del sig. Degli Innocenti, confermava il diniego di concessione del contributo, in quanto *“le fatture presentate a corredo della stessa si riferiscono al 2019 e a parti dell'attrazione, nonché al montaggio di una di esse, quindi non al bene nella sua integrità ed unitarietà corrispondente alla specifica tipologia inserita nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968”*.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il sig. Alessandro Degli Innocenti, come in atti rappresentato e difeso, impugna la Delibera n. 2185 del 03.12.2020 del Direttore Generale Spettacolo del MIBACT, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi e ne chiede pertanto l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I - Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al D.M. MIBACT 27 luglio 2017. Eccesso di potere, nella figura sintomatica del travisamento di fatto ed errore di apprezzamento in merito al concetto di unitarietà ed integrità del bene.

Nel decreto qui impugnato, e in maniera più estesa nella comunicazione di preavviso di provvedimento negativo del 12.10.2020 (**Doc. 3**), il MIBACT ha affermato che il sig. Degli Innocenti avrebbe chiesto il contributo a valere sul fondo di cui alla l. 163/1985 per spese relative all'acquisto di molteplici e differenziati beni e non di un'attrazione intesa nella sua integrità ed unitarietà, come sarebbe prescritto dalla norma.

Il sig. Degli Innocenti ha fatto istanza per ottenere il contributo a seguito dell'acquisto dell'attrazione “Giostra Tagadà”. L'attrazione è così descritta nel decreto MIBACT 23 luglio 2019 (G.U. anno 160° n. 188 del 12 agosto 2019) applicabile alla fattispecie: *“Giostra azionata a motore, a forma di catino con piattaforma collegata ad un braccio sollevabile idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili,*

rivolti all'interno, posti attorno al piatto” (per comodità si allega il decreto, **Doc. 6**, pag. 19).

Il decreto è stato successivamente aggiornato in data 07.10.2020, ma la definizione dell'attrazione in questione è rimasta immutata.

Come si evince dalla definizione, la giostra si compone quantomeno delle seguenti parti: un motore, una piattaforma, un braccio sollevabile e un certo numero di sedili. Oltre agli impianti elencati all'art. 34, comma 2, del decreto MIBACT del 27.07.2017.

L'insieme delle parti, montate assieme, costituisce l'unica ed integrale attrazione Giostra Tagadà. Ben si comprende dalla descrizione, e dalla documentazione prodotta dal sig. Degli Innocenti assieme alla domanda, come l'attrazione sia un bene complesso, composto da diverse parti assemblate tra loro. Solo il montaggio di tutti i pezzi ed il funzionamento congiunto dà vita all'attrazione con la quale il pubblico entra in interazione. Le singole parti, senza il montaggio e la messa a sistema, non potrebbero produrre alcun intrattenimento in favore del pubblico e non sarebbero di alcuna utilità.

Pertanto sarebbe contrario allo scopo perseguito dalla norma, cioè quello di favorire l'acquisto di attrazioni complete con cui intrattenere il pubblico, considerare separatamente i singoli pezzi dell'attrazione, anziché dar loro rilevanza in quanto costituenti dell'unica attrazione. In tal modo, infatti, l'erogazione del contributo si porrebbe in contrasto con il testo del decreto MIBACT del 23 luglio 2019, che nel caso della Giostra Tagadà descrive l'attrazione come composta da una pluralità di parti. Inoltre si disincentiverebbe l'acquisto di giostre composte da una molteplicità di parti e in grado di fornire intrattenimento a un numero rilevante di persone.

Sotto altro profilo, nel caso in esame la comunicazione MIBACT del 12.10.2020 (con una deduzione poi ribadita in via generale nel decreto qui impugnato) ritiene non ammissibile al contributo la fattura 19/FE del 15.09.2020 della ditta Carpenteria Cuoghi Alessio & C. sas (**Doc. 2.2**), in quanto concernente il montaggio del piatto della Giostra Tagadà e non l'acquisto dell'attrazione in sé. Come già specificato, la posizione assunta dal MIBACT è fallace e contraddittoria, poiché nel caso della Giostra Tagadà un'attrazione unica come descritta nei decreti MIBACT (quello del 23 luglio 2019 e quello del 27 luglio 2017 all'art. 34) può esistere solo a seguito dell'attività di montaggio delle diverse componenti, senza la quale vi sarebbero solo delle parti

sconnesse e inservibili.

La fattura in questione ha ad oggetto il montaggio del piatto dell'attrazione, che rientra tra i componenti essenziali della Giostra Tagadà, come descritta dallo stesso decreto MIBACT; infatti la rotazione dei sedili avviene attorno al piatto, senza il quale non sarebbe possibile far funzionare la giostra. Di più, il montaggio è avvenuto su un semirimorchio, come si evince dal contratto di acquisto che il sig. Degli Innocenti ha prodotto assieme alla domanda (**Doc. 2.3** – Copia contratto e nota con tempistiche di pagamento, allegato alla domanda Doc. 2). Infatti l'attrazione ha carattere mobile e deve essere trasportata, trattandosi di una giostra utilizzata negli spettacoli viaggianti. Il montaggio sul semirimorchio rappresenta, dunque, un carattere essenziale e imprescindibile dell'attrazione, senza il quale questa in primo luogo non potrebbe funzionare e inoltre non potrebbe avere le specifiche caratteristiche di cui è dotata.

Il provvedimento di diniego del MIBACT è illegittimo nella misura in cui ha erroneamente ritenuto che i pagamenti documentati dal sig. Degli Innocenti nella sua istanza sono relativi a beni separati e diversi tra loro e non alla unica attrazione Giostra Tagadà, ciò in violazione del disposto dei D.M. 27 luglio 2017 e del 23 luglio 2019, sotto i profili sopra rilevati.

Per ciò che concerne infine la circostanza che la data della fattura di montaggio è successiva a quella in cui l'attrazione è stata effettivamente montata, essa è palesemente irrilevante, in quanto la fattura può essere emessa successivamente alla prestazione dell'attività.

II - Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 34, comma 3, lett. a), del decreto MIBACT del 27 luglio 2017 nella parte in cui consente acquisti rateali. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del manifesto errore di apprezzamento.

Il provvedimento impugnato nega l'erogazione del contributo, in quanto i pagamenti sui quali è stata fondata l'istanza di concessione sono precedenti alla data del 01.10.2019. Il MIBACT ha ritenuto infatti applicabile alla richiesta del sig. Degli Innocenti l'art. 34, co. 3, DM 27 luglio 2017, nella parte in cui prevede che la domanda deve essere presentata *“entro il 30 settembre di ogni annualità, a valere sugli acquisti effettuati a*

partire dal 01 ottobre dell'anno precedente?

Pertanto il MIBACT ha ritenuto che il periodo rilevante ai fini della valutazione dell'istanza del sig. Degli Innocenti fosse quello ricompreso tra il 01.10.2019 e il 30.09.2019. Sulla base di tale assunto non sono stati ritenuti ammissibili ai fini del contributo i giustificativi di pagamento (bonifici) e le fatture relativi all'acquisto della Giostra Tagadà che fossero precedenti al 01.10.2019.

Il criterio seguito dal MIBACT è tuttavia erroneo e fallace. Infatti l'Amministrazione ha omesso di considerare che il pagamento della Giostra Tagadà da parte del sig. Degli Innocenti è avvenuto in modalità rateale. Già dal contratto di acquisto datato 24.10.2018 (**Doc. 2.3**) prodotto dall'istante assieme alla domanda si evince come il bene è stato consegnato nell'estate 2020, mentre la somma complessiva di € 191.000 + iva deve essere corrisposta entro il 31.12.2021. La circostanza è confermata, nei fatti, dai molteplici pagamenti effettuati a mezzo bonifico dal sig. Degli Innocenti (**Doc. 2.4** – Bonifici allegati alla domanda Doc. 2) nel tempo trascorso sulla base delle fatture emesse (**Doc. 2.5** – Fatture allegate alla domanda Doc. 2), che sono stati tutti documentati all'amministrazione e che qui si riportano per comodità:

Data bonifico	Importo bonifico	Beneficiario bonifico	Fattura/Titolo
17/01/2019	20.000	Alessio Cuoghi	Fattura 1 del 17.01.2019
04/02/2019	30.000	Off. Meccanica Franco Fabbri	Fattura 2 del 5.02.2019
20/02/2019	25.000	Alessio Cuoghi	Fattura 4 del 20.02.2019
01/04/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 7 dell'1.04.2019
01/04/2019	5.000	Off. Meccanica Franco Fabbri	Fattura 10 del 02.04.2019
23/04/2019	20.000	Alessio Cuoghi	Fattura 8 del 24.04.2019
23/04/2019	5.000	Off. Meccanica Franco Fabbri	Fattura 11 del 24.04.2019
13/05/2019	10.000	Alessio Cuoghi	Fattura 10 del 14.05.2019
13/05/2019	6.100	Eurocasse s.r.l.	Fattura 05 del 20.05.2019
21/05/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 11 del 22.05.2019
21/05/2019	10.000	Off. Meccanica Franco Fabbri	Fattura 13 del 22.05.2019
27/05/2019	15.000	Effeti s.r.l.	Fattura 158/FE del 30.07.2019
11/07/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 14 dell'11.07.2019
16/07/2019	2.440	Eurocasse s.r.l.	Fattura 06 del 24.06.2019

26/07/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 15 del 26.07.2019
31/07/2019	17.100	Off. Meccanica Franco Fabbri	Fattura 21 del 01.08.2019
12/08/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 17 del 13.08.2019
28/08/2019	15.000	Alessio Cuoghi	Fattura 19 del 29.08.2019
16/09/2019	4.087	Eurocasse s.r.l.	Fattura 06 del 24.06.2019
27/09/2019	18.300	Alessio Cuoghi	Fattura 20 del 27.09.2019
04/11/2019	6.900	Effeti s.r.l.	Fattura 158/FE del 30.07.2019
28/01/2020	2.500	Alessio Cuoghi	Fattura 20 del 27.09.2019
13/05/2020	5.000	Alessio Cuoghi	Fattura 20 del 27.09.2019
25/06/2020	5.000	Alessio Cuoghi	Fattura 20 del 27.09.2019
25/09/2020	2.500	Effeti s.r.l.	Fattura 158/FE del 30.07.2019
TOTALE	299.927		

In caso di acquisto rateale il disposto dell'art. 34, comma 3 lett. o) D.M. MIBACT' del 27 luglio 2017 deroga al limite temporale sopra riferito (12 mesi dal 01 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno della proposizione dell'istanza) e lo estende a 24 mesi, si legge infatti *"In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda"*.

Facendo applicazione della norma da ultimo menzionata al caso del sig. Degli Innocenti, il MIBACT' avrebbe dovuto valutare i pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, e cioè a partire dal 01.10.2018 e sino al 30.09.2020. Prendendo in considerazione tale periodo, tutti i bonifici effettuati e sopra elencati (e documentati al **Doc. 2.4** così come nell'istanza al MIBACT') rientrano nell'intervallo temporale rilevante al fine di essere inclusi nel contributo. Si tratta di pagamenti per un totale di € 299.927,00 iva inclusa, che il MIBACT' ha erroneamente omissso di considerare.

I pagamenti documentati sono tutti riferiti all'acquisto della Giostra Tagadà, nella sua configurazione unitaria alla luce delle deduzioni di cui al paragrafo I.

I motivi sin qui illustrati evidenziano l'erroneo operato del MIBACT', che ha omissso di applicare all'istanza del sig. Degli Innocenti la disciplina sul contributo relativa a coloro che hanno effettuato pagamenti rateali e pertanto il provvedimento di diniego del contributo appare manifestamente illegittimo per non aver valutato i pagamenti del

ricorrente effettuati nel periodo di 24 mesi precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

III - Sull'idoneità dell'istanza del ricorrente ad essere ammessa al contributo

Posto che le asserite irregolarità che il MIBACT ha posto alla base del diniego di contributo sono infondate per quanto si è detto nei precedenti paragrafi I e II, l'istanza del sig. Degli Innocenti merita accoglimento, e dunque l'erogazione del contributo, in quanto completa ed esaustiva.

Il sig. Degli Innocenti è infatti soggetto idoneo a ricevere il contributo, in quanto esercita l'attività d'impresa nel settore degli spettacoli viaggianti. Il ricorrente ha acquistato con pagamento rateale una Giostra Tagadà di nuova costruzione ed è diventato pieno proprietario del bene sin dal momento della consegna dello stesso, come risulta dalla dichiarazione del venditore di assenza di riserva di proprietà (**Doc. 2.6** – Dichiarazione di assenza di riserva di proprietà allegato alla domanda Doc. 2).

L'attrazione è conforme alla tipologia della Giostra Tagadà, come classificata nel D.M. 23 luglio 2019 ed è stata riconosciuta tale dal Comune di Lucca, che l'ha registrata in data 19.08.2020, rilasciando codice identificativo 046017-0087/2020 (**Doc. 2.1**), anche all'esito del controllo di regolare funzionamento svolto dalla competente CCVLPS, come noto al MIBACT per aver riferito la circostanza nel proprio preavviso di provvedimento di diniego (**Doc. 3**).

Il ricorrente ha presentato al MIBACT una domanda completa, corredata da tutte le necessarie dichiarazioni e da esaustiva documentazione a corredo. In particolare ha presentato i bonifici (**Doc. 2.4**), quali giustificativi dei pagamenti effettuati, in abbinamento alle relative fatture dei venditori/fornitori (**Doc. 2.5**), dimostrando l'avvenuto pagamento per l'acquisto della Giostra Tagadà della somma complessiva di € 299.927,00 iva inclusa, come riportato nella tabella del paragrafo precedente.

Alla luce di quanto riferito, disattesi i motivi per i quali il MIBACT ha dichiarato illegittima l'istanza del ricorrente, il sig. Degli Innocenti ha correttamente formulato la domanda di accesso al fondo secondo il disposto del D.M. 27 luglio 2017 e della disciplina applicabile, e possiede tutti i requisiti per vedersi riconosciuto il contributo proporzionale alle somme versate per l'acquisto della Giostra Tagadà sino al momento della presentazione della domanda.

IV - Risarcimento del danno

Nell'ipotesi denegata in cui non dovesse essere concesso un provvedimento cautelare e quindi nell'arco di tempo necessario per ottenere l'annullamento degli atti impugnati si esaurisse l'intero fondo appositamente destinato ai contributi ex 34 del citato decreto del MIBACT del 27 luglio 2017, ne conseguirebbe per il ricorrente l'impossibilità di percepire il contributo e quindi un danno derivante dall'illegittimo provvedimento di diniego pari all'importo che sarebbe stato corrisposto il caso di ammissione a contribuzione, gravato di interessi, nonché agli ulteriori danni conseguenti all'indisponibilità di tali ingenti somme, fino al temuto fallimento.

Si chiede pertanto, sin d'ora, per tale deprecata ipotesi, la condanna del Ministero al risarcimento del danno, con riserva di quantificarlo in corso di giudizio.

V - Richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia agli argomenti ampiamente esposti in narrativa, in particolare nella parte in diritto di questo ricorso.

Con riferimento al *periculum in mora*, si evidenzia il danno grave ed irreparabile che il sig. Alessandro Degli Innocenti è destinato a subire, ove non intervenga un provvedimento che sospenda il provvedimento impugnato e che ordini all'Amministrazione procedente la rivalutazione della domanda considerando il maggior periodo di 24 mesi precedenti il 1.10.2020, atteso il pagamento rateale dell'attrazione, ovvero l'accantonamento di una somma pari al contributo.

A tal proposito, si evidenzia la notevole entità delle spese sostenute dal ricorrente, che ammontano alla somma di € 299.927,00 su cui è previsto un contributo fino al 60% (quest'anno agli altri richiedenti è stato concesso un contributo del 37%).

Privare il sig. Degli Innocenti di un contributo di tale entità costituirebbe per lo stesso un danno gravissimo ed ingiusto, in quanto in evidente contrasto con le disposizioni e la *ratio* del D.M. i cui obbiettivi, come detto, sono proprio quelli di promuovere lo spettacolo viaggiante, favorendo il rinnovamento dell'offerta, l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, oltre che la diffusione, tenuto conto della funzione ricreativa che tale tipologia di spettacoli espleta a livello sociale.

Il danno potrebbe avere conseguenze irreparabili, poiché, per una piccola impresa come quella del ricorrente il mancato incameramento del contributo comporterebbe

un grave squilibrio finanziario. Peraltro il sig. Degli Innocenti è un giovane imprenditore che ha investito nella propria ditta ogni sua sostanza esponendosi anche con istituti di credito. Il più ampio contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, con la conseguente sospensione di molti degli eventi nel corso dei quali il sig. Degli Innocenti svolgeva la propria attività, ha comportato ulteriori mancati incassi per la ditta individuale, che si trova ora in una condizione di gravissima difficoltà. L'ottenimento del contributo costituirebbe un importante sostegno finanziario, consentendo all'impresa di evitare il rischio di fallimento.

In ogni caso, poiché non risulta che al momento le somme di cui al Fondo siano state integralmente erogate, si chiede che l'accoglimento della presente istanza di sospensione del provvedimento impugnato venga accompagnato da un obbligo di *facere* a carico del MIBACT, consistente nel riesaminare l'istanza di finanziamento del ricorrente, tenendo conto dell'intera documentazione prodotta agli atti e non soltanto della documentazione fotografica dell'attrazione, l'unica che in sede di istruttoria la Commissione valutatrice ha considerato al fine di negare l'accesso al contributo.

* * *

Tutto quanto ciò esposto in fatto e in diritto, il sig. **Alessandro Degli Innocenti**, come in atti rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, che venga disposto,

- previa sospensione cautelare degli atti impugnati con i conseguenti provvedimenti urgenti che codesto TAR vorrà emanare al fine di evitare l'irreparabile pregiudizio del ricorrente, ivi incluso l'ordine di rivalutazione dell'istanza come meglio indicato in narrativa e/o di accantonare un importo pari al contributo richiesto;
- l'annullamento della Delibera del Direttore Generale Spettacolo n. 2185 del 03.12.2020, con cui è stata rigettata l'istanza di contributo per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per l'anno 2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi;
- e, per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento non risultasse più ottenibile il contributo a causa dell'esaurimento del relativo Fondo, si chiede altresì che

l'Amministrazione convenuta venga condannata a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio e comunque non inferiore all'ammontare che egli avrebbe ricevuto nel caso in cui fosse stato ammesso, con interessi e rivalutazione, stante l'illegittimità degli atti impugnati in ragione della completezza e regolarità, risultante *per tabulas*, della domanda presentata.

Con riserva di proporre motivi aggiunti ed ulteriori memorie documenti in corso di causa.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 650,00.

Si allegano i documenti richiamati in narrativa.

Roma, 21 gennaio 2021

Avv. Prof. Federico Pernazza